



COMUNE DICERVETERI

Provincia di Roma

Piazza Risorgimento, 1 - 00052 Cerveteri - Tel: 06 896301 - Fax: 06 9943008

Ordinanza n° 64 del 30 dicembre 2013

ORDINANZA PERMANENTE

Oggetto: Divieto di accensione e lancio fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici.

IL VICE SINDACO

CONSIDERATO che durante il periodo delle festività natalizie e di Capodanno è consuetudine effettuare l'accensione e i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi etc. etc., e che tale condotta incide sensibilmente sulla sicurezza dei cittadini, per l'uso spesso incontrollato di tali artifici usati senza l'adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni per le persone e cose;

VISTO che lo sparo ed il lancio dei predetti fuochi d'artificio viene effettuato molte volte anche da minori, i quali utilizzano detti materiali esplosivi con imperizia tale da rappresentare un pericolo reale e concreto per se stessi e per le persone e cose che si trovano nel posto dove avvengono gli spari;

CONSIDERATO che tutti gli articoli pirotecnici, anche quelli cd. "declassificati" e cioè potenzialmente non pericolosi, posti in libera vendita, contengono sostanze esplosive o simili, capaci di causare l'espansione improvvisa del materiale in essi contenuti, accompagnato solitamente dalla produzione di calore, effetti luminosi, sonori, gassosi o fumogeni;

CONSTATATA l'urgente necessità di adottare idonee misure capaci di aumentare nei cittadini la percezione di sicurezza ed il rispetto delle regole di civile convivenza attraverso una costante attività di prevenzione e controllo del territorio, nonché l'adozione di un efficace sistema di vigilanza commerciale al fine di garantire una ordinata e disciplinata vendita dei prodotti esplosivi, unitamente al divieto di vendita ai minori di qualsiasi tipo di fuochi d'artificio;

ATTESO che l'uso di sostanze esplosive danneggia, tra l'altro, anche il patrimonio pubblico e privato ed ostacola la libera fruibilità degli spazi pubblici per cui si registra anche una sensibile riduzione del livello della qualità urbana;

PRESO ATTO che il vigente Regolamento di Polizia Urbana prevede, all'articolo 5 comma 1 lettera p) il divieto di sparare mortaretti e altri giochi pirotecnici, ad eccezione del periodo dalle ore 22 del 31 Dicembre alle ore 01 del 1° Gennaio, nelle forme consentite dalla Legge;

VISTO l'art.54, comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 che assegna al Sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008;

VISTI gli artt.7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTA la legge n.125 del 24.07.2008;

VISTA la legge n.94 del 15.07.2009;

VISTO l'art. 703 del Codice Penale;

VISTO l'art.57 T.U.L.P.S.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

PER USO AMM.VO

Cerveteri 30 DIC. 2013



RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ORDINA

1 Su tutto il territorio comunale è vietata l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici, ad eccezione del periodo dalle ore 22,00 del 31 dicembre alle ore 01,00 del 1° gennaio, nelle forme consentite dalla legge;

2. Nel caso in cui la violazione amministrativa sia compiuta da parte di un minore degli anni diciotto, questi sarà accompagnato presso il Comando di Polizia e/o Caserma dei Carabinieri operante per essere identificato, al fine di irrogare la sanzione amministrativa ai soggetti tenuti alla sua sorveglianza e che rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma violata;

Sanzioni:

Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, salvo l'eventuale applicazione delle sanzioni penali;

1° violazione nell'anno: il trasgressore è ammesso ai sensi di legge, al pagamento in misura ridotta di una sanzione di euro 100,00.

2° violazione nell'anno: il trasgressore è ammesso, ai sensi di legge, al pagamento in misura ridotta di una sanzione di euro 150,00.

RACCOMANDA

1. Di non raccogliere eventuali botti e/o petardi o altra tipologia d'artificio inesplosi, rinvenuti e/o abbandonati su suolo pubblico e su quello privato;

2. I genitori dei minori o chi esercita la potestà genitoriale, a vigilare su di essi affinché non facciano uso o detengano materiali esplosivi, al fine di scongiurare pericoli derivanti da un loro utilizzo improprio e/o maldestro;

INVITA

Le istituzioni scolastiche a predisporre una specifica campagna informativa e di sensibilizzazione della popolazione studentesca in ordine alla pericolosità e potenzialità offensiva dei prodotti pirotecnici, nonché in ordine ai contenuti della presente ordinanza.

DISPONE

La comunicazione, ai sensi dell'art.54, comma 4, T.U.E.L., della presente ordinanza alla Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale di Governo - nonché la pubblicazione sul sito internet del Comune e che sia data ampia diffusione sugli organi di stampa.

DEMANDA

Al Responsabile di Polizia Locale di predisporre soprattutto nell'imminente periodo delle festività natalizie specifici servizi di vigilanza finalizzati al contrasto dello sparo degli artifici pirotecnici; La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

Ai fini dell'esecuzione la presente ordinanza viene inviata:

- Alle forze di Polizia del territorio;
- Al Servizio AA.GG. per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line;

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione on line all'Albo Pretorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi degli artt. 29 e 41 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, da presentarsi entro il termine perentorio, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica.

GIUSEPPE ZITO

Comune di Cerveteri

